



Delibera della Giunta Regionale n. 441 del 12/10/2021

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 11 - DG PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE, IL LAVORO E
LE POLITICHE GIOVANILI

Oggetto dell'Atto:

LEGGE REGIONALE 24 NOVEMBRE 2001 N. 12 E S.M.I. - APPROVAZIONE DEL
DISCIPLINARE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLE IMPRESE CHE
ESERCITANO ATTIVITÀ FUNEBRE E CIMITERIALE - REVOCA DELLE DD.GG.RR. NN.
963/2009, 582/2011 E 46/2017.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che:

- a) il Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, reca l'approvazione del testo unico delle leggi sanitarie;
- b) il Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, reca l'approvazione del regolamento di polizia mortuaria;
- c) la Legge 30 marzo 2001, n. 130, reca le *“Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”*;
- d) la Legge Regionale 24 novembre 2001, n. 12 e s.m.i. reca la *“Disciplina ed armonizzazione delle attività funerarie”*, all'art. 7, comma 1, prevede che *“La Giunta regionale delibera la istituzione di appositi corsi professionali per operatori funerari e cimiteriali regolamentandoli con apposite normative che attengono alla formazione e l'aggiornamento professionale.”*;
- e) con la Deliberazione di G.R. n. 963 del 15/05/2009, in esecuzione dell'art. 7, comma 1, della Legge Regionale n. 12/2001, sono state adottate le *“Disposizioni concernenti l'organizzazione e gli standard formativi essenziali per la formazione del personale delle imprese che esercitano l'attività funebre, in attuazione della l.r. 12/01”* mediante l'approvazione di n. dodici (12) percorsi formativi - afferenti a n. sei (6) profili professionali - identificati mediante i seguenti CODICI ORFEO: 2801/06 - 2801/07 - 2801/08 - 2801/09 - 2801/10 - 2801/11 - 2801/12 - 2801/13 - 2801/14 - 2801/15 - 2801/16 - 2801/17 (di cui n. 6 percorsi, essendo rivolti a soggetti con esperienza documentata almeno biennale nel settore, prevedono un riconoscimento automatico di crediti formativi);
- f) la Deliberazione di G.R. n. 582 del 29/10/2011 detta disposizioni sulla correzione del contenuto della scheda relativa al percorso formativo denominato: *“Direttore tecnico dell'impresa funebre - aggiornamento”*;
- g) la Deliberazione di G.R. n. 46 del 30/01/2017 approva gli standard professionali e formativi per l'aggiornamento triennale degli operatori funerari e cimiteriali, così come previsto all'art. 7, comma 3 ter, della Legge Regionale n. 12/2001 (comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera g), legge regionale 25 luglio 2013, n. 7);
- h) la Deliberazione di G.R. n. 732 del 27/11/2017, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della L.R. 12/2001, istituisce il *“Registro regionale degli esercenti l'attività funebre e degli operatori funebri”*;

PREMESSO ALTRESÌ che:

- a) la Legge 28 giugno 2012, n. 92, e s.m.i., dispone la Riforma del Mercato del Lavoro in una prospettiva di crescita, in particolare l'art. 4, dal comma 51 al comma 68, detta i principi su cui avviare la Riforma della Formazione Professionale;
- b) il Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, definisce *“Le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, dal comma 58 a 68, della Legge 92/2012”*;
- c) il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 giugno 2015 - emanato di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - istituisce il *“Quadro operativo di riferimento per il riconoscimento a livello nazionale delle Qualificazioni regionali e delle relative competenze”*, nell'ambito del Repertorio nazionale dei Titoli di Istruzione e Formazione e delle Qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del D.lgs. 13/2013;
- d) il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 8 gennaio 2018 - emanato di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - istituisce il *“Quadro nazionale delle*

qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze” di cui al D.lgs. 13/2013;

- e) il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 5 gennaio 2021 - emanato di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca, il Ministro per la Pubblica Amministrazione e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentito il Ministro dello Sviluppo Economico - reca le “*Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze*”;
- f) la Legge regionale 18 novembre 2009, n. 14 e ss.mm.ii. reca il “*Testo unico della normativa della Regione Campania in materia di Lavoro e Formazione Professionale per la promozione della Qualità del Lavoro*”;
- g) il Regolamento regionale 2 aprile 2010, n. 9, come modificato dal Regolamento regionale 18 settembre 2018, n. 7, reca le “*Disposizioni regionali per la formazione professionale in attuazione alla legge regionale 18 novembre 2009, n. 14, articolo 54, comma 1, lettera b)*”;
- h) la Deliberazione di G.R. n. 242 del 22/07/2013 e ss.mm.ii. approva il “*Modello operativo di accreditamento degli operatori pubblici e privati per l'erogazione dei servizi di Istruzione e Formazione professionale e dei Servizi per il lavoro in Regione Campania*”;
- i) la Deliberazione di G.R. n. 223 del 27/06/2014 istituisce il Repertorio Regionale dei Titoli e delle Qualificazioni (RRTQ) dettando gli “*Indirizzi sul sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione*” per la definizione - ex art. 8 del D. Lgs. 13/2013 - di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle Qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei Titoli di Istruzione e Formazione e delle Qualificazioni professionali, nonché attribuisce alla Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili il mandato ad adottare tutti gli atti connessi e consequenziali per la compiuta operatività di quanto disposto con la medesima DGR;
- j) la Deliberazione di G.R. n. 808 del 23/12/2015 approva gli “*Standard formativi minimi generali per livello EQF di riferimento al fine di un'adeguata progettazione dei percorsi formativi, nelle more della definizione di Standard formativi di dettaglio*”;
- k) la Deliberazione di G.R. n. 314 del 28/06/2016 approva il “*Dispositivo Integrato S.C.R.I.V.E.R.E. - Sistema di Certificazione Regionale di Individuazione Validazione E Riconoscimento delle Esperienze*” - ricettivo delle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 30/06/2015;

RILEVATO che:

- a) il legislatore nazionale - già precedentemente alla riforma del Titolo V della Costituzione operata nell'anno 2001 - a mezzo del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*), all'art. 143 (*Conferimenti alle regioni*), comma 1 aveva previsto quanto di seguito indicato:
“1. Sono conferiti alle regioni, secondo le modalità e le regole fissate dall'articolo 145 tutte le funzioni e i compiti amministrativi nella materia "formazione professionale", salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato dall'articolo 142.
Spetta alla Conferenza Stato-regioni la definizione degli interventi di armonizzazione tra obiettivi nazionali e regionali del sistema.”;
- b) con la modifica costituzionale intervenuta a mezzo dell'art. 3 della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, in virtù del novellato art. 117, comma 4, la materia della “Formazione Professionale” è divenuta di competenza esclusiva delle Regioni, fermo restando la competenza dello Stato in relazione alla definizione di: livelli essenziali delle prestazioni, standard minimi di servizio e di attestazione, previa condivisione in Conferenza Stato - Regioni e Province Autonome;
- c) tra i principi previsti nell'ambito della Legge n. 92/2012 vi è quello di cui all'art. 4, comma 68:
*“Con il medesimo decreto legislativo di cui al comma 58, sono definiti:
gli standard di certificazione delle competenze e dei relativi servizi, rispondenti ai principi di cui al comma 64, che contengono gli elementi essenziali per la riconoscibilità e ampia spendibilità delle certificazioni in ambito regionale, nazionale ed europeo.”;*

- d) ai sensi dell'art. 8 (Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali), comma 2, del D.lgs. n. 13/2013:
“2. Il repertorio nazionale costituisce il quadro di riferimento unitario per la certificazione delle competenze, attraverso la progressiva standardizzazione degli elementi essenziali, anche descrittivi, ... delle qualificazioni professionali attraverso la loro correlabilità anche tramite un sistema condiviso di riconoscimento di crediti formativi in chiave europea.”;
- e) ai sensi all'art. 1, comma 3, del Decreto Interministeriale 30/06/2015 *“Le qualificazioni rilasciate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi e per gli effetti del presente decreto, afferenti al Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e in coerenza con le disposizioni di cui al citato decreto legislativo: hanno valore sull'intero territorio nazionale, a ogni effetto di legge, e possono costituire titolo di ammissione ai pubblici concorsi, in coerenza con quanto disposto, in merito, dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1978 n. 845, ovvero possono concorrere ai requisiti professionali per l'accesso alle attività di lavoro riservate di cui all'art. 2, lettera b), nel rispetto delle specifiche normative nazionali e comunitarie vigenti. ...”;*
- f) ai sensi dell'art. 4 (**Criteri per la correlazione tra le qualificazioni regionali per il loro riconoscimento a livello nazionale**), comma 7 del medesimo Decreto Interministeriale 30/06/2015:
“7. La correlazione tra qualificazioni regionali è un processo orientato alla progressiva standardizzazione nella prospettiva di implementazione del repertorio nazionale di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13. A tal fine, le regioni e province autonome di Trento e Bolzano adeguano le competenze delle qualificazioni dei propri repertori in base alle attività previste dalle aree di attività di riferimento.”;

PRESO ATTO che:

- a) gli uffici della UOD Formazione Professionale - Codice 50-11-04 - hanno svolto un'analisi comparativa rispetto alle tipologie di Standard Professionali e Formativi di dettaglio presenti nei Repertori delle Qualificazioni di altre regioni italiane, da cui è emerso - in riferimento alla durata dei percorsi formativi - che il monte ore complessivo inerenti i profili professionali utilizzati in ambito funebre e cimiteriale risulta compreso nell'intervallo 15 - 60 ore, variabile sulla base del profilo professionale e del livello di responsabilità / autonomia ad esso associata;
- b) sulla base degli esiti dell'analisi comparativa effettuata - nell'ottica della progressiva standardizzazione delle Qualificazioni Professionali appartenenti ai repertori delle diverse regioni e province autonome, come da disposizioni normative sopra riportate - è emersa l'opportunità di riequilibrare il monte ore associato ai singoli Standard Formativi in uso in Regione Campania, al fine di ridurre le tempistiche ed i costi necessari per il conseguimento delle rispettive qualificazioni professionali, pur nel rispetto delle diversità esistenti in termini di denominazione dei singoli profili e di contenuti tecnico-professionali rispetto alle restanti regioni italiane;
- c) sulla base dell'istruttoria di competenza la Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili ha elaborato il *“Disciplinare per la formazione del personale delle imprese che esercitano attività funebre e cimiteriale”;*

CONSIDERATO che:

- α) nel rispetto della normativa regionale in materia di formazione professionale, l'art. 7, comma 1, della L.R. n. 12/2001, rinvia ad apposita delibera di Giunta Regionale ai fini della istituzione dei corsi professionali per operatori funerari e cimiteriali, sia per la formazione iniziale che per l'aggiornamento periodico, ogni tre anni, delle competenze tecnico-professionali e psicoattitudinali;
- β) nell'ambito delle attività dirette a mantenere il Repertorio Regionale dei Titoli e delle Qualificazioni istituito ai sensi della D.G.R. n. 223/2014, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 13/2013 e del D.M. 30/06/2015 sopra indicati, in considerazione del fatto che l'attuale sistema non consente un'adeguata accessibilità al mercato del lavoro, coerente con il fabbisogno rappresentato dalle associazioni di categoria, risulta opportuno ridefinire la disciplina per la formazione del personale delle

imprese che esercitano l'attività funebre e cimiteriale, in attuazione dell'art. 7 (*Formazione di operatori funerari*), commi 1 e 3-ter, della legge regionale n. 12/2001, al fine di:

- b.1) migliorare le condizioni di accessibilità al mercato del lavoro, favorire il ricambio di personale e ridurre i rischi di perdita del titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività funebre derivanti dal venir meno di singoli operatori dalla dotazione organica dell'impresa;
- b.2) definire i set di competenze di cui devono essere dotati i profili professionali ai fini del corretto presidio delle pertinenti Aree di Attività individuate da INAPP su base nazionale e della correlazione con profili analoghi presenti nei repertori di altre regioni e province autonome;
- b.3) precisare alcuni aspetti contenutistici degli standard formativi di dettaglio, quali ad esempio: la durata dei percorsi formativi per le diverse figure professionali (da ricomprendere in un intervallo che tenga conto dell'analisi comparativa svolta rispetto a medesimi profili presenti nei repertori di altre regioni italiane); le caratteristiche dell'esame; le condizioni di equivalenza o di riconoscimento dei crediti formativi per i corsi svolti presso altre regioni o province autonome;

RITENUTO pertanto di:

- a) dover approvare il “*Disciplinare per la formazione del personale delle imprese che esercitano attività funebre e cimiteriale*” ex **Allegato A**, da intendersi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- b) dover disporre la revoca delle DD.GG.RR. nn. 963/2009; 582/2011 e 46/2017;
- c) dover demandare alla Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili l'adozione di tutti gli atti consequenziali;

VISTI:

- il R.D. 27 n. 1265/1934;
- il D.P.R. n. 285/1990;
- la L. 130/2001;
- il D. Lgs. n. 13/2013;
- il D.M. 30/06/2015 del MLPS;
- il D.M. 08/01/2018 del MLPS;
- la L.R. 12/2001;
- la L.R. 14/2009 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento regionale n. 9/2020 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. n. 963/2009;
- la D.G.R. n. 582/2011;
- la D.G.R. n. 242/2013 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. n. 223/2014;
- la D.G.R. n. 314/2016;
- la D.G.R. n. 46/2017;
- la D.G.R. n. 732/2017.

Propone e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

1. di approvare il “*Disciplinare per la formazione del personale delle imprese che esercitano attività funebre e cimiteriale*” ex **Allegato A**, da intendersi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di disporre la revoca delle DD.GG.RR. nn. 963/2009; 582/2011 e 46/2017;
3. di demandare alla Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili l'adozione di tutti gli atti consequenziali;
4. di trasmettere il presente provvedimento;

- 4.1 all'Assessore alla Formazione Professionale;
- 4.2 agli Uffici della Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili - Codice 50-11-00 - per quanto di rispettiva competenza;
- 4.3 agli Uffici della Direzione Generale per la Tutela della salute e il Coordinamento de Sistema Sanitario regionale - Codice 50-04-00 - per quanto di rispettiva competenza;
- 4.4 al B.U.R.C. e Regione Casa di Vetro per la pubblicazione.